

Agli ufficiali giudiziari non spettano i buoni pasto

NOTA MINISTERO GIUSTIZIA - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità - Direzione Generale del Personale e della Formazione, Prot. n. 6/1554/03-1 del 2 ottobre 2003, diretta al Presidente della Corte d'Appello di Napoli.

In relazione all'oggetto si osserva che l'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari, stipulato il 24 aprile 2002, disciplina il tempo di lavoro e testualmente recita: «Gli ufficiali giudiziari assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, correlandosi con la massima flessibilità alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi di lavoro».

Poiché l'ufficiale giudiziario svolge per lo più la propria attività lavorativa fuori dall'ufficio e, in relazione al tempo per il compimento degli atti di notificazione ed esecuzione assegnati, gode di ampia autonomia organizzativa, garantendo al contempo l'espletamento del servizio in rispondenza alle esigenze dell'ufficio, non è possibile determinare con esattezza le ore di lavoro sostenute da tale personale nel corso della giornata.

In assenza di riscontri certi per l'orario di lavoro quotidiano, consegue che non è possibile usufruire dei buoni pasto, la cui corresponsione, si ricorda, è strettamente legata all'accertamento puntuale della prestazione lavorativa in misura necessariamente superiore alle sei ore giornaliere.

Il Direttore Generale del Bilancio
Giuseppe Belsito

Il Direttore Generale del Personale
Carolina Fontecchia

IL MONDO GIUDIZIARIO

21/8/04

AUGE